

Ordinanza n. 18 del 24 giugno 2020

Proroga del termine di ultimazione degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e segnalate ai sensi delle Ordinanze nn. 12 e 24/2018

Visti:

- il decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012 di attuazione dell'art. 2 comma 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'art. 3bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modifiche e integrazioni;
- il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati del 4 ottobre 2012;
- il decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con legge 1 febbraio 2013 n. 11, recante *“Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”*;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013, in G.U. 11 febbraio 2013 n. 35, recante *“L'aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”*;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Viste le ordinanze commissariali:

- n. 29 del 28 agosto 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 51 del 5 ottobre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 86 del 6 dicembre 2012 “*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni gravi a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2 o E3)*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 “*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributo per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 40 del 6 agosto 2015 “*Ulteriori disposizioni per l’attuazione degli interventi disposti dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e riguardanti gli obblighi contrattuali delle imprese, conferma delle prenotazioni, controllo degli edifici ad uso produttivo*”;
- n. 14 del 21 marzo 2016 “*Nuove disposizioni in merito alla presentazione delle domande di contributo ai sensi delle ordinanze 51/2012, 86/2012, 60/2013, 32/2014, 15/2015 e 13/2016. Modifiche alle Ordinanze nn. 51/2012, 86/2012, e n. 33/2014*” e successive modifiche ed integrazioni;
- n. 12 del 23 maggio 2018 “*Nuove disposizioni per l’ammissione delle domande a contributo oltre il termine del 31/10/2017 relativamente agli edifici contenenti almeno una unità immobiliare destinata ad abitazione principale. Nuove disposizioni per gli interventi su edifici composti anche da unità immobiliari di proprietà di imprese agricole destinate ad attività connesse alla produzione primaria di prodotti di cui all’Allegato I del Trattato. Integrazioni e modifiche dell’ordinanza commissariale n. 20 dell’8 maggio 2015 e smi. Modifiche all’ordinanza commissariale n. 14 del 21 marzo 2016 e smi*”;
- n. 24 del 12 ottobre 2018 “*Disposizioni relative alle erogazioni per le istanze di contributo presentate ai sensi delle ordinanze 29, 51, 57 e 86/2012 e ricadenti nel regime degli Aiuti di stato del settore agricolo.*”;
- n. 33 dell’11 dicembre 2018 “*Modifiche all’ordinanza 24 del 12 ottobre 2018*”;
- n. 9 del 2 Aprile 2019 “*Termini relativi alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze commissariali 29, 51 e 86/2012 e smi*”;
- n. 3 del 20 Marzo 2020 “*Proroghe e sospensione di termini*”.

Vista la convenzione stipulata tra Cassa Depositi e Prestiti Spa e l'Associazione Bancaria Italiana in data 17 dicembre 2012 come modificata dall'addendum in data 23 luglio 2013, dall'addendum in data 16 maggio 2014 e dall'addendum in data 20 ottobre 2015 (Convenzione ABI-CDP), nonché l'Addendum alla Convenzione medesima sottoscritto in data 4 dicembre 2018.

Viste altresì le Decisioni della Commissione europea C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012, C(2015) 2891 final del 5 maggio 2015, C(2015) 4068 final del 15 giugno 2015, C(2016) 2870 final del 3 maggio 2016 e C(2012) 9853 final del 19 dicembre 2012, C(2016) 7085 final del 28 ottobre 2016 che prevedono la concessione di contributi a ristoro dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 relativamente agli immobili danneggiati destinati all'utilizzo a) agricolo relativamente ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato dell'Unione Europea e b) per attività economiche diverse da quelle agricole connesse ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato dell'Unione Europea;

Visto quanto in particolare previsto dall'art. 3bis del decreto-legge n. 95/2012 al comma 4 bis, introdotto dall'art. 25-quinquies, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136: *“I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.”;*

Considerato che persistono a tutt'oggi le difficoltà incontrate dai beneficiari e dalle imprese per il completamento dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, aggravate dall'emergenza sanitaria ed economica che coinvolge l'intero paese, con particolare riguardo alla sospensione delle attività nei cantieri verificatasi negli scorsi mesi;

Rilevata l'opportunità di porre in essere ogni azione utile a consentire il completamento degli interventi, nel rispetto delle disposizioni di legge primaria, nonché delle finalità previste dalle ordinanze commissariali;

Ritenuto pertanto di:

- prorogare il termine per l'ultimazione dei lavori previsto per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018;
- allineare suddetto termine per l'ultimazione dei lavori alla scadenza già prevista per la rendicontazione degli interventi connessi alle medesime istanze segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018;

Tutto ciò premesso

DISPONE

1. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018 il termine per l'ultimazione dei lavori di cui all'art. 3 dell'ordinanza 9/2019 è prorogato al 30 settembre 2020 qualora il termine individuato dall'art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 ed 86/2012 non sia già trascorso a tale data.
2. Per gli interventi relativi alle istanze di contributo segnalate ai sensi delle ordinanze nn. 12 e 24/2018, ai fini dell'erogazione a saldo del contributo, entro il medesimo termine di cui al punto 1 deve essere consegnata al Comune tutta la documentazione a consuntivo indicata all'art. 8 delle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 86/2012.
3. È abrogato l'art. 3 comma 2 dell'ordinanza n. 9/2019.
4. Si applica l'art. 25 quinquies del decreto-legge 119/2018 in relazione al mancato rispetto del termine del 31/12/2020 ivi previsto.

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna,

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)